

REGOLAMENTO DEI CORSI DI MASTER
(D.R. n. 868 del 27.06.2005)
testo coordinato con successive modifiche

Premessa

Il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi master universitari, emanato con D.R. n. 27 del 09.11.2002, è modificato nel testo di seguito riportato.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I master rappresentano un elemento qualificante dell'offerta formativa della Facoltà.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e 9, del D.M. 22.10.2004, n. 270, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto di Autonomia e dall'art. 8 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Macerata, l'Università promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, rivolti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello.
3. Si intendono per "corsi master" i corsi di alta formazione che rilasciano il titolo di "master universitario".
4. I corsi master, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o di laurea magistrale, sono finalizzati a formare figure professionali altamente specializzate e caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite.

Art. 2 – Titoli per l'accesso

1. I master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di :
 - laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - diploma universitario di durata almeno triennale o diploma di laurea conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti o diplomi di cui alla legge 341/90;
 - titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Direzione del corso ai soli fini dell'iscrizione allo stesso.
2. I master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di:
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti;
 - titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Direzione del corso ai soli fini dell'iscrizione allo stesso.

Art. 3 – Riconoscimento dei crediti

1. I crediti acquisiti nei corsi master di primo livello possono essere riconosciuti, previo parere favorevole delle apposite Commissioni di corso di laurea, per il conseguimento della laurea magistrale.
2. In caso di corso master di secondo livello è possibile prevedere accordi di collaborazione con corsi di dottorato.

Art. 4 – Attività didattiche

1. I corsi master, che devono avere obbligatoriamente durata annuale, sono comprensivi di attività didattica frontale, oppure di didattica a distanza, e di altre forme di addestramento di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, non inferiore a 300 ore. Per garantire un efficace apprendimento, la didattica sarà completata o da un periodo obbligatorio di stage, o da un project work o da una dissertazione scritta, funzionali per modalità di svolgimento agli obiettivi formativi del master, per una durata pari a 300 ore¹.

¹ Comma così modificato con D.R. n. 1248 del 10.10.2005.

2. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, per un totale di 1.500 ore, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti formativi universitari (cfu) complessivi.

Art. 5 – Istituzione del corso

1. Le proposte sono avanzate da una o più Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti, degli Istituti e di aggregazioni interne o esterne all'Università e sono approvate per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. In particolare spetta al Senato Accademico la verifica preliminare della congruità dell'offerta didattica nelle sue varie componenti con gli obiettivi formativi e di ogni altro elemento idoneo a valutare la conformità delle proposte agli standard di qualità osservati dall'offerta formativa dell'Università degli Studi di Macerata.
2. Le proposte di istituzione di corsi master vengono deliberate dagli organi proponenti nell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, entro il 30 settembre, salvo anticipi o posticipi dovuti a normazioni di enti finanziatori.
3. La proposta di istituzione del corso master deve contenere:
 - a) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, anche in relazione agli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
 - b) il progetto generale di articolazione delle attività formative ed i relativi contenuti;
 - c) la sede o le sedi di svolgimento delle attività (anche esterne all'Università degli Studi Macerata, ivi incluse le sedi straniere) e la durata del corso;
 - d) il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non verrebbe attivato;
 - e) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - f) i titoli valutabili ai fini dell'ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
 - g) l'indicazione delle tasse e contributi di iscrizione e delle eventuali agevolazioni previste per i partecipanti;
 - h) i tempi e le modalità di svolgimento dell'eventuale prova di selezione per l'ammissione al corso, nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili;
 - i) le modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività formative;
 - j) il numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa, alle prove intermedie e finali ed il numero complessivo dei crediti necessari per il conseguimento del titolo;
 - k) le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove intermedie e finali;
 - l) l'indicazione dell'unità amministrativa cui sono accreditati i contributi versati dagli studenti o i fondi eventualmente messi a disposizione da soggetti esterni;
 - m) il piano finanziario relativo alla utilizzazione dei fondi ottenuti dalle tasse e contributi degli iscritti e da eventuali enti esterni con riferimento ai costi per la docenza, alle spese di funzionamento, nonché alle spese per strumentazione e attrezzature ove necessarie (cfr. allegato);
 - n) l'eventuale collaborazione con altre Università o enti e soggetti esterni, risultante da note di intenti da cui si evincano le modalità di attuazione;
 - o) lo stage o le attività ad esso equiparate e le relative modalità di svolgimento;
 - p) il nome del Direttore del Master.
4. In caso di proposta di rinnovo è necessario allegare la relazione di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.
5. Il Rettore, sulla base delle proposte approvate dagli Organi competenti, istituisce i corsi master con proprio decreto e ne approva il bilancio finanziario.

Art. 6 – Convenzioni

1. I corsi master possono essere organizzati anche in collaborazione con altre Università, italiane o straniere, e con altri enti pubblici e privati, che garantiscano specifici aspetti nell'iter formativo, come docenza professionale e assistenza agli allievi nei propri laboratori, sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni individuano il titolo e la tipologia del corso master, le sedi amministrativa, organizzativa e didattica, le modalità di offerta delle attività formative, di gestione congiunta dei corsi, nonché di rilascio del titolo, gli organi di gestione e le modalità di composizione degli stessi.
2. Tali convenzioni, proposte dal Direttore del corso, sono approvate, dietro parere favorevole dei Dipartimenti e degli Istituti interessati, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e firmate dal Rettore o da un Suo Delegato.

3. All'atto della presentazione del progetto sarà sufficiente allegare una nota di intenti.

Art. 7 – Organi del corso

1. Sono organi del corso master:
 - Il Direttore;
 - Il Consiglio di Direzione;
 - Il Collegio dei Docenti.
2. Il Consiglio di Direzione è nominato dal Rettore con proprio decreto e ne fanno parte almeno due membri di ruolo dell'Università degli Studi di Macerata, di prima e seconda fascia, indicati dal Dipartimento o dall'Istituto che ha promosso il corso master ed è responsabile del coordinamento e della qualità scientifica del corso, predispone il piano didattico, sceglie i docenti, ed individua i tutor.
3. Il Direttore è scelto dal Consiglio di Direzione al suo interno ed è nominato dal Rettore con proprio decreto. Ha il compito di vigilare su tutte le attività didattiche del corso e di verificarne la regolarità di svolgimento.
4. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i titolari degli insegnamenti che rilasciano crediti formativi nell'ambito del corso. E' responsabile della verifica della qualità della didattica.

Art. 8 – Relazione finale

1. Entro 3 mesi dalla conclusione del corso il Direttore redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, corredata da dati informativi e statistici (corso, anno accademico, numero degli iscritti, contributi, nominativo di coloro che hanno ottenuto il titolo) da trasmettere al Rettore. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione di una nuova edizione del medesimo corso, la relazione deve essere allegata alla nuova proposta.

Art. 9 – Bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi è proposto dal Direttore del master, sottoposto al controllo dell'Ufficio Ricerca Scientifica ed emanato con decreto rettorale.
2. Il bando deve contenere i seguenti elementi, salvo diverse normazioni di enti finanziatori:
 - a) la denominazione e la durata;
 - b) gli obiettivi formativi e le finalità, anche in relazione agli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
 - c) gli insegnamenti o moduli previsti, i relativi settori scientifico-disciplinari di appartenenza ed i crediti attribuiti;
 - d) le Segreterie Amministrativa, Organizzativa e Didattica, ove distinte;
 - e) il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non verrebbe attivato;
 - f) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - g) i titoli valutabili ai fini dell'ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
 - h) i tempi e le modalità di svolgimento dell'eventuale prova di selezione per l'ammissione, nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili;
 - i) i criteri di selezione dei partecipanti;
 - j) i criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
 - k) l'eventuale collaborazione con altre Università o enti e soggetti esterni;
 - l) l'importo delle tasse e dei contributi;
3. Il decreto è reso noto mediante affissione all'Albo dell'Università di Macerata, delle Facoltà e delle strutture interessate e pubblicato nei relativi siti web.
4. Le domande di ammissione ai corsi master, indirizzate al Magnifico Rettore, devono essere presentate alla Segreteria Organizzativa del master, mentre le domande di iscrizione devono essere presentate al competente Ufficio della Segreteria Studenti, responsabile della tenuta degli atti relativi alla carriera degli studenti.
5. E' possibile prorogare la scadenza della data di ammissione ai corsi master su motivata richiesta da parte del Direttore del corso, che va presentata al Magnifico Rettore.
6. E' previsto il divieto di contemporanea iscrizione ad un corso master, ad un corso di laurea, ad un corso di dottorato di ricerca, ad un corso di perfezionamento istituito in base all'art. 3 dei D.M. 509/99 e 270/04 e ad una scuola di specializzazione, sulla base dei D.R. nn. 534 del 20/07/2002; 605 del 23/03/2004 e 73 del 24/01/2005 e della Delibera del Senato Accademico n. 23 del 10/11/2004. Esiste comunque la possibilità di sospendere il corso di studi sino alla cessazione della frequenza del master.

Nel caso in cui lo studente sia beneficiario di più borse di studio, non potendo queste cumularsi, il medesimo dovrà optare per una di esse.

7. Il Rettore approva il bando con proprio decreto.

Art. 10 – Ammissione

1. L'ammissione al corso è subordinata al superamento di una selezione, per titoli, per colloquio o per esami, stabilite dal Consiglio di Direzione e descritte nel bando di ammissione.
2. In relazione alle attitudini accertate, la Commissione attribuisce ad ogni candidato un punteggio, espresso in centesimi, sulla base del quale viene stilata la graduatoria generale di merito.
3. Compatibilmente con le capacità delle strutture, è possibile prevedere la frequenza del corso da parte di persone che desiderano aggiornare la loro preparazione; essi sono tenuti al pagamento di un contributo di iscrizione calcolato in misura proporzionale alla frequenza prevista; ad essi sarà rilasciato esclusivamente un attestato di frequenza.

Art. 11 – Frequenza e conseguimento del titolo

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso master è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza minima pari almeno al 75% della durata complessiva del corso, salvo diverse normazioni da parte di enti finanziatori.
2. Il conseguimento dei crediti attribuiti a ciascun insegnamento e a ciascuna delle attività di perfezionamento e di addestramento è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite.
3. Il Consiglio di Direzione può approvare variazioni al progetto iniziale, motivate dalla individuazione di specifiche criticità nel percorso formativo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il corso master.
4. Alla fine del corso master viene rilasciato dal Rettore il titolo di master, che è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite. Le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal Consiglio di Direzione di cui al precedente art. 7.

Art. 12 – Commissione Esaminatrice

1. La Commissione che valuta le domande di ammissione al corso, nonché l'eventuale prova di selezione, è composta dal Direttore del Corso e da almeno due docenti designati dal Consiglio di Direzione.
2. Espletate le procedure di ammissione, il Direttore del Corso invia il relativo verbale, con inclusa la graduatoria dei candidati ammessi e con l'eventuale indicazione degli studenti beneficiari di agevolazioni, all'Ufficio Ricerca Scientifica.
3. L'elenco degli ammessi, con la specifica dell'importo della tassa di iscrizione da versare, viene approvato con decreto del Rettore.

Art. 13 – Verifiche periodiche e prova finale

1. L'assegnazione dei crediti avviene attraverso il superamento di verifiche intermedie (per moduli o per insegnamenti) valutate in centesimi.
2. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale la cui valutazione concorrerà al voto finale del master, insieme ai risultati conseguiti nelle prove intermedie e viene espressa in centesimi.
3. Le Commissioni di accertamento del profitto e della prova finale sono nominate con Decreto Rettorale su proposta del Direttore del corso.

Art. 14 – Titolo finale

1. Allo studente che concluda i corsi di cui al presente regolamento verrà rilasciato il titolo di master universitario di primo o di secondo livello.
2. Il titolo finale comprende:
 - il totale dei crediti acquisiti;
 - la valutazione finale espressa in centesimi.

Art. 15 – Tasse e contributi

1. I contributi di iscrizione possono essere differenziati per i diversi corsi master e devono essere definiti nel piano finanziario, anche in funzione di eventuali contribuzioni e finanziamenti esterni.
2. I dipendenti dell'Università, ivi compresi i dipendenti a tempo determinato ed i collaboratori a contratto fino a risoluzione dello stesso, sono esonerati a domanda, per un tempo massimo corrispondente alla durata legale del corso, dal pagamento di tasse e contributi per l'iscrizione al corso stesso. Per i corsi che si autofinanziano solo tramite le tasse di iscrizione, queste sono ridotte del 50%, di cui la metà a carico del dipendente e l'altra metà a carico dell'Amministrazione.

Art. 16 – Docenze ed altri incarichi

1. Le attività didattiche programmate dal Consiglio Direttivo, in deroga alle procedure previste dalla delibera del Senato Accademico del 16.05.2005, vengono affidate dallo stesso a professori, ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi Macerata o di altre Università italiane o straniere o ad esperti di alta e documentata qualificazione secondo quanto previsto dalle disposizioni normative attualmente vigenti, salvo diverse normazioni di enti finanziatori.
2. Nell'ambito dei corsi master possono essere individuati i tutor, figure con competenze specifiche in relazione alle caratteristiche del corso, che svolgono funzioni di supporto organizzativo, di sostegno alla didattica attiva, alla eventuale didattica a distanza, al collegamento tra docenti e al coordinamento delle attività di stage.
3. I dipendenti di pubbliche amministrazioni sono tenuti a presentare il nulla-osta dell'Amministrazione di appartenenza, in base a quanto previsto dalla seguente normativa: D.Lgs. n. 165/2001 e Legge n. 311/1958.

Art. 17 – Compensi al personale

1. Per la realizzazione dei corsi master, l'Università degli Studi di Macerata utilizzerà professionalità interne ed esterne alla stessa.
2. Ai docenti in servizio presso l'Università degli Studi di Macerata è consentita l'attività nei master al di fuori degli obblighi didattici previsti dal loro contratto di lavoro. Ai docenti che svolgano le attività di pertinenza del master sono riconosciuti compensi aggiuntivi con le modalità previste dall'art. 16, entro la quota delle disponibilità derivanti dai contributi degli iscritti e da eventuali finanziamenti esterni. I docenti interni sono retribuiti una volta adempiuti tutti gli obblighi didattici previsti per il corso master.
3. Con docenti ed esperti esterni, non dipendenti da Università italiane, utilizzati ai fini della realizzazione delle attività didattiche, di sostegno alla didattica o di attività tecniche finalizzate al perseguimento dei fini formativi previsti dal corso master, vengono stipulati contratti di prestazione d'opera professionale secondo la normativa vigente. A questi docenti ed esperti viene corrisposta una remunerazione in conformità alle norme vigenti e entro i limiti stabiliti dall'Università degli Studi di Macerata, salvo diverse normazioni da parte di enti finanziatori.
4. Al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Macerata che collabora allo svolgimento di un corso master anche oltre i normali obblighi di servizio sono riconosciute le incentivazioni previste, nei limiti delle disponibilità fissate nel piano preventivo.
5. La gestione contabile e la corresponsione dei compensi ai docenti, agli esperti esterni, ai tutor ed al personale universitario coinvolti nei corsi è eseguita dai competenti uffici dell'amministrazione universitaria, previa verifica dell'espletamento puntuale dei loro compiti.

Art. 18 – Copertura finanziaria

1. Ogni corso master deve essere autofinanziato.
2. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento deve essere assicurata dalle tasse di iscrizione e/o da eventuali contributi a ciò finalizzati da parte di enti o soggetti esterni.
3. Eventuali deficit di copertura finanziaria e contabile sono a carico della struttura deputata alla gestione economico-finanziaria del corso master.
4. L'Amministrazione centrale tratterà dai fondi a disposizione del master le somme corrispondenti a:
 - a) tassa regionale per il diritto allo studio;
 - b) bollo virtuale;

- c) 5% dell'importo globale delle entrate per le spese generali dell'Università degli Studi di Macerata, laddove non contrasti con normative regionali, nazionali e/o europee².

Art. 19 – Norme finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Macerata ed alle norme legislative nazionali e comunitarie in vigore.

Art. 20 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento si applica ai corsi master attivati a decorrere dall'Anno Accademico 2005/2006.

² Lettera "c" così modificata con delibera del Senato Accademico del 6.9.2005.